

I QUADERNI
FISCALI
FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in
ambito sportivo

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- LE DISPENSE -

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

☎ 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo -
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa
Katia Arrighi

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale.

IL PRIMO , IL SECONDO, IL TERZO E IL QUARTO SETTORE

A Cura del Coordinamento Nazionale Fiscocsen
Dott. Francesco De Nardo – Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi



IL PRIMO , IL SECONDO, IL TERZO E IL QUARTO SETTORE

*A Cura del Coordinamento Nazionale Fiscocsen
Dott. Francesco De Nardo – Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi*

Nel mondo sportivo siamo ormai abituati a sentire parlare di “terzo settore”.

Cosa è realmente il terzo settore e che impatto può avere nell’ambito sportivo e associativo?

Una ripartizione schematica che possa riassumere cosa si debba intendere per “terzo settore” potrebbe essere la seguente, non dimenticando ovviamente che se si parla di “ terzo settore “ significa che ve ne sono due precedenti e senza dimenticare il cd “ quarto settore”:

PRIMO SETTORE	SECONDO SETTORE
<p data-bbox="280 1319 574 1352"><i>Le istituzioni pubbliche</i></p> <p data-bbox="70 1377 783 1760">Insieme delle strutture e delle attività direttamente pianificate e gestite dalla Pubblica Amministrazione che, in un dato contesto locale o nazionale, provvedono a rispondere ai bisogni esistenziali, di ordine sia funzionale (disabilità e non autosufficienza) che strutturale (reimpostazione della personalità).</p>	<p data-bbox="1023 1319 1308 1352"><i>Le aziende di mercato</i></p> <p data-bbox="810 1377 1524 1704">Insieme delle strutture e delle attività imprenditoriali che, nel quadro di una politica pubblica (tramite contratti e appalti), ovvero in completa autonomia liberale (mercato), si propongono di trarre profitto economico terziari o sociosanitarie della popolazione. dalla libera domanda di prestazioni socioassistenziali.</p>

TERZO SETTORE	QUARTO SETTORE
<p data-bbox="236 185 624 219"><i>Organizzazioni volontaristiche</i></p> <p data-bbox="71 241 785 568">Insieme delle strutture (associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, ecc.) e delle attività solidaristiche (no profit) che offrono aiuto e assistenza, principalmente nel quadro di politiche pubbliche, sia di carattere fiduciario (convenzioni) che competitivo o market oriented (appalti/voucher).</p>	<p data-bbox="991 185 1342 219"><i>Organizzazioni di mutualità</i></p> <p data-bbox="810 241 1522 622">Insieme delle strutture e delle attività di cura (care) attivate e gestite dalle stesse persone (utenti e familiari in primis) che vivono il disagio cui esse si applicano. Si tratta di strutture «primarie» come movimenti sociali di utenti e familiari o gruppi di auto/ mutuo aiuto, o organizzazioni di secondo livello (organizzazioni ombrello).</p> <p data-bbox="810 707 1522 976">È possibile coniugare sostenibilità ambientale e benessere sociale nella filiera di produzione? Preferire un'azienda che adotta un <u>codice di comportamento etico</u> e non badare solo alle caratteristiche del prodotto?</p> <p data-bbox="810 1061 1522 1205">Si tratta del cosiddetto “quarto settore”, un mix tra valori, consumo e produzione, un tipo di economia alternativa.</p>

Terzo settore: di cosa si tratta?

Con questa **definizione** si indicano una serie di enti attivi all'interno del **no profit** con una realtà molto vasta che spazia dalle associazioni di volontariato alle fondazioni; vi rientrano, in generale, quegli enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.

Esaminiamo più da vicino cos'è il terzo settore, indicando la definizione data dall'ultima **riforma** e quali enti ne fanno parte.

La **definizione di terzo settore** può essere rintracciata nella **legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1)**:

“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”

Significato e definizione di terzo settore sono da rintracciare nei principi sanciti dalla Costituzione, nel principio costituzionale di sussidiarietà contenuto nel comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, secondo il quale:

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”

Enti del terzo settore: quali sono?

Possono essere considerati enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit:

1. **organizzazioni di volontariato;**
2. **associazioni di promozione sociale;**
3. **enti filantropici;**
4. **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:

- **le amministrazioni pubbliche** ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
- **le formazioni e le associazioni politiche;**
- **i sindacati;**
- **le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;**
- **le associazioni di datori di lavoro.**

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli **interessi generali**, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su **cos'è il terzo settore**.

Che impatto hanno queste realtà a livello sociale? Con decreto 23 luglio 2019 sono state emesse le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2019 serie generale 214.

Le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della Legge 6 giugno 2016 n. 106, tocca un tema già affrontato nell'ambito della Legge 328/2000 " *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* " dove all'articolo 3 è previsto che " *per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni*". All'articolo 20 vengono richiamate le forme di monitoraggio, verifica, valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi.

La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento è stata successivamente oggetto di regolazione nell'allegato 1, sezione C, lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle quali veniva contemplata *«la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni»*.

La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunità nella prospettiva della costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e coese.

I Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale sono le pubbliche amministrazioni nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, al fine di consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte mentre i destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale sono i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno oltre che i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le

ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.), i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano, i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche; i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

Esistono vari modi di misurare l'impatto sociale ed è facoltà dell'Ets la scelta delle metriche per la valutazione dell'impatto più adeguata al tipo di attività svolta dovendo fare riferimento al grado di autonomia dell'ente. Il sistema di valutazione dovrà essere articolato e complesso a seconda della dimensione dell'ente stesso e la forma giuridica adottata.

Il sistema di valutazione si ispira ai principi di:

- intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;
- rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare
- evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attività svolta;
- affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
- misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate.

Pubblicità e diffusione.

Al fine di garantirne la massima conoscibilità e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Un cenno sul “quarto settore”

Un cenno sul “quarto settore” che tanto piace a chi intravede una possibilità di “economia più sostenibile”.

È possibile coniugare **sostenibilità ambientale** e **benessere sociale** nella filiera di produzione? Preferire un'azienda che adotta un codice di comportamento etico e non badare solo alle caratteristiche del prodotto? Si tratta del cosiddetto “quarto settore”, un mix tra valori, consumo e produzione, un tipo di economia alternativa dove assumono un ruolo fondamentale le cd IMPRESE SOCIALI, che hanno lo scopo di cercare di combinare i tre settori tradizionali: pubblico, privato e non governativo in una logica di autosufficienza finanziaria con assenza di lucro.

Se ben sviluppate e ben organizzate, le imprese del quarto settore potrebbero aiutare a risolvere le principali sfide della nostra epoca, permettendoci di realizzare i propositi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG o Sustainable Development Goals) che tutti i paesi del mondo si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

Molte delle imprese attuali riconoscono la necessità di sviluppare dei modelli di impresa più integrali. Si stima che, entro l'anno 2030, tre quarti delle 500 maggiori imprese del mondo saranno fallite o sostituite con altre. Le imprese che sopravvivranno saranno quelle capaci di allineare i propri interessi economici con i valori della società e mettere in marcia il rinnovamento dell'economia globale. Un'economia più sociale, più giusta e sostenibile, come chiedono le nuove generazioni.

Quando parliamo di welfare ci riferiamo al complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno stato che interviene per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato. Il welfare comprende il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e gli ambiti in cui opera il welfare sono: l'assistenza, la previdenza, la sanità, l'istruzione, con gli obiettivi di assicurare un tenore di vita minimo a tutti i cittadini, dare sicurezza agli individui e alle famiglie in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli, consentire a tutti i cittadini di usufruire di alcuni servizi fondamentali quali l'istruzione e la sanità.



Il presente scritto è frutto del pensiero personale dell'autore e non può essere riprodotto né totalmente né parzialmente senza il parere positivo espresso da parte degli autori.